

RG 738 /2019

(Indebito soggettivo - Indebito oggettivo)



Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 738 /2019 R.G., avente ad oggetto “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, promosso da

ITAGEST SRL, 06560541002, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. MARTINO PAOLA, Indirizzo Telematico, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- MARINO PAOLO (MRNPLA70T09I726M) Indirizzo Telematico; FALINI GIORGIO (FLNGRG59B17C309E) Indirizzo Telematico;

Parte ricorrente

CONTRO

MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, 92034720521, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. BALOSSI GIORDANO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 4 20122 MILANO, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- OCCHIONI FEDERICA (CCHFRC77D45H501D) Indirizzo Telematico;

Parte resistente

Chiamata la causa, all'udienza delli 16/07/2019 ore 09:30 avanti il giudice dott. Alessandra Verzillo è comparso l'avv. Marino in sostituzione degli avv. Falini e Martino per parte ricorrente

Alle ore 9,50 compare l'avv. Occhioni per parte resistente

Le parti si riportano ai precedenti scritti ed alle conclusioni vi riportate, contestando ed impugnando i ricorsi avversari e chiedendone il rigetto

Le parti depositano in cartaceo i rispettivi atti introduttivi e memorie autorizzate

Il giudice si ritira in camera di consiglio, invita le parti a comparire alle ore 13,30 per la lettura del provvedimento che comunque avverrà anche in assenza delle parti

Alle 14,10 riaperto il verbale, il giudice dà lettura del provvedimento alla presenza dell'avv. Marino

RG 738 / 2019



**Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

ORDINANZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Indebito
soggettivo -
Indebito
oggettivo

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 738 /2019 R.G. promosso da
ITAGEST SRL, 06560541002, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.
MARTINO PAOLA, Indirizzo Telematico, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--
MARINO PAOLO (MRNPLA70T09I726M) Indirizzo Telematico; FALINI GIORGIO
(FLNGRG59B17C309E) Indirizzo Telematico;

Parte ricorrente

CONTRO

MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA,
92034720521, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. BALOSSE
GIORDANO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 4 20122 MILANO, che lo/la rappresenta e
difende, con avv.-- OCCHIONI FEDERICA (CCHFRC77D45H501D) Indirizzo Telematico;

Parte resistente

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Con ricorso 702 bis cpc, ritualmente notificato, ITAGEST SRL allegava – con riferimento al contratto di leasing stipulato con la resistente – il pagamento dell'IVA superiore all'aliquota del 10% per i canoni emessi dal giugno 2007 all'aprile 2016 e chiedeva quindi la restituzione di quanto in eccesso pagato, pari ad **euro 32.921,62**

Parte resistente, tempestivamente costituitasi, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa, **nel merito**, chiedeva respingersi il ricorso in quanto non provato, contestandone l'an ed il quantum solo genericamente

La causa viene in decisione sulle precisate conclusioni, ed il giudice decide secondo la ragione più liquida

In via preliminare di merito va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente in quanto parte resistente non ha contestato in I udienza il deposito di documentazione avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo della causa ed in ogni caso la documentazione prodotta docc.19-20 prova l'interruzione della eccepita prescrizione

Nel merito

La ricorrente ha riconosciuto per *facta concludentia* l'assoggettabilità dei canoni di cui al contratto in esame all' Iva agevolata del 10%

Invero, il canone di maggio 2016 è stato emesso con l'Iva ordinaria (22%) (doc. n. 12), ma successivamente la MPS ha emesso la relativa nota credito e riemesso la fattura con l'applicazione dell'Iva corretta (docc. n. 13 e 14). Del pari, il canone di giugno 2016 è stato emesso con l'Iva ordinaria (22%) (doc. n. 15), ma successivamente la MPS ha emesso la relativa nota credito e riemesso la fattura con l'applicazione dell'Iva corretta (docc. n. 16 e 17).

Le fatture successive sono state assoggettate, poi, tutte all'Iva corretta del 10% (doc. n. 18).

Il prezzo di riscatto del bene, come da comunicazione della MPS alla ITAGEST del 1 marzo 2019, è stato correttamente assoggettato all'Iva del 10% (doc. n. 11)

Né occorre alcuna espressa pattuizione o opzione (v.pag.5 comp.risp.) da parte della ricorrente, in quanto per il bene di cui al contratto di leasing l'aliquota IVA del 10% è prevista per legge

Invero, la **Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del DPR 633/1972, all'art. 127 *quinquies*, prevede L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA AL 10 %, tra l'altro, per “ impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica”**, come quello oggetto del contratto di leasing in esame (doc. n. 3 p. ricorrente).

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è consolidata nel riconoscere il diritto del cessionario (nel caso di specie Itagest) ad esercitare l'azione civilistica di **ripetizione di indebito** nei confronti del cedente, per recuperare l'IVA in eccesso (Cass. Ord 23.10.2018, n. 26749; Cass. n. 24001 del 3.10.2018 e n 15178 2014)

Le ulteriori molteplici deduzioni di parte resistente sono inconferenti

La domanda merita accoglimento, il quantum, non essendo specificamente contestato, si ritiene ammesso ex art.115 cpc

Sulle somme dovute spettano gli interessi al tasso legale dalle singole date di pagamento alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 12 luglio 2018 e, da questa data al saldo, al tasso di cui alla legge 231/02, in forza dell'ultimo comma dell'art.1284 Cod. Civ., per il quale *"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."*

Le spese seguono la soccombenza, il valore va individuato nello scaglione fino ad euro 52.000,00 – valore medio

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 669 e 91 ss cpc

PQM

Respinge l'eccezione preliminare di decadenza/prescrizione avanzata da parte resistente
Accoglie la domanda

Condanna parte resistente MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- al pagamento in favore della ITAGEST S.R.L., in persona del l.r.p.t., dell'importo di € **32.921,62**, con interessi legali dalle singole date di pagamento dei canoni anzidetti alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 12 luglio 2018 e con gli interessi al tasso di cui alla legge 231/02 dal 13 luglio 2018 al saldo

- a rifondere le spese processuali di parte ricorrente ITAGEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in **euro 13.430,00** per compenso, **euro 259,00** per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 16/07/2019. Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,25

Il giudice

Alessandra Verzillo